Deliberazione n. 133/2020/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

nella camera di consiglio del 27 ottobre 2020 composta dai Magistrati:

Anna Luisa Carra	Presidente
Adriana La Porta	Consigliere – relatore
Alessandro Sperandeo	Consigliere
Luciano Abbonato	Consigliere
Tatiana Calvitto	Referendario
Antonio Tea	Referendario
Massimo Urso	Referendario
Antonio Catanzaro	Referendario

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);*

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, come successivamente modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, nonché dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 159;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni (*Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);*

Visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948*);

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);*

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*) e, in particolare, l'art.7, comma 8;

Vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

Vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

Visto il decreto-legge dell'8 marzo 2020 n. 11 recante "misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto l'art. 85 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n.27;

Visto l'art. 26-ter del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, modificando l'art.1 del D.L. n. 19/2020 e gli altri DD.LL. in materia;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, recante "*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti*";

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, contenente le "*Regole tecniche operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del Pubblico Ministero*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTI, in particolare, gli artt. 243 bis e ss. del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotti dall'art. 3 del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Giarre in data 9 settembre 2020 (prot. Cdc n. 5786 del 9/9/2020);

VISTA l'ordinanza n. 147/2020/CONTR del 19 ottobre 2020 con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio con svolgimento in modalità di videoconferenza, a norma dell'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 26-*ter* del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126;
UDITO il relatore, Cons. Adriana La Porta;
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con nota prot. Cdc n. 5786 del 9/9/2020 il Sindaco del Comune di Giarre inoltrava richiesta di parere ex art. 7, VIII c., della legge n. 131 del 2003, in ordine alla liquidazione di debiti riconosciuti da decreto ingiuntivo esecutivo, ma con attestazione, ex art. 254 Tuel, parzialmente negativa, nel contesto di un dissesto finanziario, con procedura semplificata.
La richiesta di parere, indirizzata anche al Ministero dell'Interno- Direzione Centrale per la Finanza locale, risulta sottoscritta anche dal Presidente dell'O.S.L.
In relazione a detta richiesta, il Sindaco, premesso che il comune con deliberazione n. 52 dell'11 luglio 2018 ha dichiarato il dissesto finanziario, illustra una problematica emersa in fase di liquidazione dei debiti dell'ente e relativa a somme richiesta dai creditori a seguito di decreti ingiuntivi esecutivi, perché non opposti, a fronte di parere negativo emesso dagli uffici dell'ente, in quanto le stesse somme risultano, in parte, non dovute. Vengono, quindi, formulati, in relazione alla circostanza concreta, tre quesiti circa la condotta che l'Organismo di liquidazione deve adottare ai fini dell'accertamento e della liquidazione delle pretese creditorie avanzate.
Ciò premesso, la presente richiesta di parere è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

Occorre preliminarmente accertare, pertanto, se la richiesta di parere formulata a questa Sezione sia ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo, relativo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, con deliberazione n. del 27/4/2004, la Sezione Autonomie ha affermato che le richieste di parere possono essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, sindaco).

Pertanto, la richiesta di parere formulata dal Comune di Giarre è ammissibile, sotto il profilo soggettivo, poiché proveniente dall'organo a ciò legittimato.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, si rileva, innanzitutto come la disposizione di cui al c. VIII dell'art. 7 della legge 131 del 2003, nel prevedere la facoltà per le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, deve essere letta nell'ambito del contesto normativo di riferimento, laddove nel precedente comma VII, la norma attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

La lettura del combinato disposto delle due disposizioni porta ad affermare che l'ambito dell'attività consultiva attribuita alla Corte ricade, comunque, nel quadro generale della contabilità pubblica.

In quest'ottica, è evidente e conseguente che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive "in materia di contabilità pubblica" si innestano nell'ambito delle funzioni sostanziali di controllo ad esse conferite dalla legislazione.

Sul punto le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, c. 31 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in tema di ammissibilità oggettiva di una richiesta di parere, hanno delineato l'ambito della contabilità pubblica quale sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria

e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, comprendente anche le materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri, affermando che "*non sono condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione ed alle connesse scritture di bilancio*" (SS.RR. delib. n. 54 del 17/11/2010).

Anche la Sezione Autonomie, in tema di contabilità pubblica, aveva precedentemente affermato che "*se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del provvedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico*"(Sez. Aut. delib. n. 5/2006).

Inoltre, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili, sul piano oggettivo, le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare una ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale (Sez. Contr. Puglia, delib. n. 85/2016/PAR).

Ciò considerato la richiesta presentata dal Sindaco del Comune di Giarre risulta inammissibile sul piano oggettivo, essendo rivolta a chiedere la valutazione di questa Sezione sulle procedure da adottare in ordine a specifici pagamenti, con ciò risultando manifestamente priva dei caratteri della generalità e dell'astrattezza.

L'ambito della funzione consultiva, come delineato dalla normativa e dalle pronunce giurisprudenziali citate, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità amministrativa competente.

Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, quale quella in esame riguardante, appunto, una fattispecie concreta e specifica.

La Sezione regionale di controllo per la Sicilia dichiara inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere.

P. Q. M.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, pertanto, rilascia nelle suestese considerazioni il parere richiesto dal Comune di Giarre.

Dispone che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Giarre e all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio, in videoconferenza, del 27 ottobre 2020.

Il Relatore
Adriana La Porta

Il Presidente
Anna Luisa Carra

Depositata in Segreteria il 10 novembre 2020

Il Funzionario responsabile
Fabio Guiducci